

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Applicazione alle Associazioni Sportive Dilettantistiche e alle Associazioni di Promozione Sociale



D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

- **È il Testo Unico di riordino in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**
- **D.Lgs. 81/2008 è la legge fondamentale e di riferimento della sicurezza nei luoghi di lavoro**

In data 20 agosto 2009 è entrato in vigore il D.Lgs. 3 agosto 2009, n°106 recante disposizioni integrative e correttive del Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

D. LGS. 3 AGOSTO 2009 N. 106:
pubblicato il 5 agosto 2009 ed emanato
in attuazione della Legge Delega n.
123/2007

integra e corregge le disposizioni del
D.Lgs. 81/08:

- 148 articoli su 306**
- 38 allegati su 51**

Principi fondamentali

- **Nella sicurezza sono tutti protagonisti a tutti i livelli con diversi compiti e responsabilità**
- **Il T.U. si applica a tutti i lavoratori e le lavoratrici, subordinati ed autonomi ed ai soggetti ad essi equiparati**
- **La sicurezza è applicata in tutti gli ambiti lavorativi sia pubblici che privati e a tutte le tipologie di rischio**

Ambito di applicabilità

Art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008

“Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio”

commi 2 e 3-bis indicano le attività per le quali le disposizioni del TU devono essere applicate

“...tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative”

da individuarsi con specifici decreti ministeriali

Attività particolari



Forze Armate e di Polizia

VVF e Servizi di Protezione Civile

Soccorso alpino e speleologico

Strutture giudiziarie e penitenziarie

Università e scuole

Mezzi di trasporto aerei e marittimi

Archivi, biblioteche, musei

con vincoli particolari

Nelle attività particolari non sono considerate, né quelle svolte dalle ASD, né quelle delle APS



**a tali associazioni dovrà applicarsi il
TU:**



in senso estensivo



o nei termini dell'art. 21

***Nelle ASD e APS operano diversi
soggetti, legati agli enti da
rapporti di diverso genere***



**lavoratori subordinati
collaboratori con rimborso spese
volontari
collaboratori remunerati**

Collaboratori che prestano attività a titolo volontaristico o con mero rimborso spese

D.Lgs. n. 81/2008 considera il volontariato in riferimento a:

- > **Cooperative sociali (L. n. 381/91);**
- > **Volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco;**
- > **Volontari della protezione civile;**
- > **Volontari della croce rossa italiana;**
- > **Volontari del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;**
- > **Volontari di cui alla L. n. 266/91;**
- > **Volontari che effettuano servizio civile;**

per i soggetti che prestano la propria
attività:

- **spontaneamente**
- **a titolo gratuito o con mero rimborso
delle spese**

nelle Associazioni di promozione sociale di
o nelle Associazioni sportive
dilettantistiche

**nulla viene specificamente previsto dalla
normativa prevenzionistica**

L. n. 266/91, art. 2 Attività di volontariato

1° principio

definizione attività di volontariato

deve intendersi quella prestata in modo **personale, spontaneo e gratuito**, **tramite** l'organizzazione di cui il volontario fa **parte**, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà

2° principio ***rapporti economici***

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo

soltanto rimborso spese
quelle effettivamente sostenute per
l'attività prestata
(entro limiti preventivamente stabiliti dalle
organizzazioni stesse)

3° principio ***incompatibilità***

**La qualità di volontario è
incompatibile:
con qualsiasi forma di rapporto di
lavoro subordinato o autonomo;
con ogni altro rapporto di contenuto
patrimoniale con l'organizzazione di
cui fa parte**

**D.Lgs. n. 81/2008, art. 3, comma 12bis
disciplina applicazione per
VOLONTARI ex L. n. 266/1991
con riferimento all'art. 21 del TU
(e implicitamente anche all'art. 26)**

***Parere della Regione del Veneto
Direzione Prevenzione
22 giugno 2010***

Confrontando:

- definizione di attività di volontariato con attività dei collaboratori ASD e APS

Considerando:

- rilevanza sociale delle attività svolte da ASD e APS
- assenza di fini di lucro
- limitate risorse a disposizione delle medesime

**Si ritiene opportuno estendere
la disciplina
ex art. 3, comma 12-bis
altresì ai soggetti che prestano
la propria attività
spontaneamente e a titolo
gratuito o con mero rimborso
delle spese, in favore di ASD e
APS**

Applicazione concreta

- **attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni del titolo III;**
- **dispositivi di protezione individuale conformi alle disposizioni di cui al titolo III;**
- **se attività presso un datore di lavoro, questi è tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare e, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività svolte, nell'ambito della medesima organizzazione, dal personale dipendente;**
- **il titolare dell'organizzazione (Presidente Associazione) è tenuto a fornire loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il volontario è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.**

Al di fuori dei soggetti sopra considerati



nel caso in cui gli importi eventualmente corrisposti ai collaboratori sopra considerati si configurino come retribuzioni



al prestatore d'opera verrà applicato il regime previsto per i lavoratori autonomi (art. 2222 cod. civ.)


con applicazione degli artt. 21 e 26 del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 3, co. 11)

INVECE se c'è un vincolo di soggezione del collaboratore al potere **direttivo, organizzativo e disciplinare** del titolare dell'Associazione (ordini specifici, assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative)



collaboratori rientrano più genericamente nell'ambito dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, con applicazione per esteso delle disposizioni del TU relative alla tipologia di attività e di rischio

Utilizzo di palestre in concessione



**le palestre o i locali dati in concessione d'uso
dall'Ente pubblico
non rientrano nella disponibilità giuridica
dell'associazione**

...di conseguenza


l'obbligo di garantire la sicurezza a carico delle associazioni viene assolto mediante

l'impegno a rispettare le prescrizioni d'uso dell'Ente proprietario o del gestore


che ne ha valutato i rischi ed ha approntato le misure di prevenzione volte alla gestione delle emergenze e degli incendi

Obblighi di tutela verso i collaboratori dell'associazione operanti presso i locali dati in concessione

**Presidente dell'Associazione
concessionaria**



INFORMA



**collaboratore/volontario delle prescrizioni
d'uso ricevute dal concedente.**

Grazie per l'attenzione

